

Referente per la pratica:

Mara Cordazzo – assistente amministrativo

Via della Vecchia Ceramica, 1 - 33170 Pordenone (PN) - Italy  
C.F. e P.I. 01772890933 PEC: asfo.protgen@certsanita.fvg.it

## **Piattaforma "E\_Appalti"**

### **RdO – rfq\_106766 Cartella Tender n. 76186**

R.D.O. aperta volta all'affidamento diretto ex art. 50, co.1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, "codice dei contratti pubblici" della fornitura di: "Carrier per antibiotici liquidi ed in polvere in solo solfato di calcio sintetico per siti ossei, tessuti molli e siti infetti" per 12 mesi.

## **RICHIESTA E CONDIZIONI DI FORNITURA**

### **PREMESSA**

L'Azienda sanitaria Friuli Occidentale (di seguito AS FO) ha necessità di affidare la fornitura di "Carrier per antibiotici liquidi ed in polvere in solo solfato di calcio sintetico per siti ossei, tessuti molli e siti infetti" per **12 mesi**.

Le quantità, tipologie e caratteristiche tecnico-prestazionali richieste, sono esplicitate nell'allegato "Scheda preventivo", allegato alla presente.

### **REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE**

L'O.E. deve essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli art. 94, 95, 96 e 97 del Libro II, Titolo IV, Capo II, del D.Lgs. 36/2023 "codice dei contratti pubblici".

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE). Rilevato che l'attuale funzionamento del FVOE prevede per la sua consultazione il possesso del codice identificativo gara (CIG), e che ai fini dell'ottenimento del predetto CIG è richiesto come dato obbligatorio la data di affidamento, allo stato non risulta possibile effettuare le predette verifiche prima dell'affidamento. Un tanto precisato la Stazione Appaltante valuterà se procedere comunque con l'affidamento sulla base dell'autodichiarazione che verrà prodotta dall'Operatore Economico. Qualora all'esito dei controlli che verranno effettuati non fosse confermato il possesso dei suddetti requisiti si procederà alla revoca dell'affidamento e alla risoluzione del contratto medio tempore sottoscritto.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

I dispositivi oggetto della presente fornitura dovranno essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto concerne le autorizzazioni alla produzione, all'importazione, all'immissione in commercio e all'uso e dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia, all'atto dell'offerta e/o in ogni altro momento della fornitura.

In particolare tutti i dispositivi medici richiesti dovranno possedere le seguenti caratteristiche tecniche generali:

- essere conformi ai requisiti stabiliti dal nuovo Regolamento UE 2017/745 così come modificato dal regolamento UE 2020/561 del 23/04/2020 e da ultimo dal regolamento UE 2023/607 del 15/03/2023 (o alla Direttiva 93/42/CEE recepita con D.Lgs. 24 febbraio 1997 n. 46 e successive modifiche ed integrazioni), ed essere idonei all'uso;
- essere confezionati a norma di legge, in modo da garantire per il materiale che viene richiesto sterile, il mantenimento della sterilità. I prodotti dovranno essere confezionati in modo da garantire la corretta conservazione ed integrità anche durante le fasi di trasporto e comunque essere in regola con le norme nazionali e comunitarie in vigore;
- essere marcati CE requisito obbligatorio per l'immissione in commercio e la messa in servizio nel territorio italiano;
- essere latex free quantomeno con riguardo alle componenti che vengono a diretto contatto con il paziente;
- essere realizzati con materiale appartenente alla classe di rischio prevista per la tipologia di prodotto;
- essere corredati dalle necessarie informazioni per garantire un utilizzo in totale sicurezza con le indicazioni e controindicazioni all'uso – come da scheda tecnica;
- dovranno - al momento degli ordinativi di fornitura, nonché al momento della consegna – essere in regola con gli obblighi di registrazione presso la Banca dati dei Dispositivi Medici costituita presso il Ministero della Salute e quanto previsto dal Regolamento (UE) 2017/745. È richiesto inoltre il rispetto del Regolamento Generale sulla protezione dei dati (GDPR) n. 679 del 2016, ove/per quanto applicabile.

Nel caso in cui, durante la validità del contratto, siano emanate direttive statali e/o comunitarie relative alle autorizzazioni alla produzione, importazione ed immissione in commercio, o sia applicabile il Regolamento UE 2017/745 e/o qualsiasi altra analoga disposizione successivamente intervenuta sul punto, il fornitore sarà tenuto a conformarvisi, senza poter pretendere alcun aumento di prezzo.

I dispositivi medici devono essere contenuti in confezioni che garantiscano la buona conservazione, il facile immagazzinamento per sovrapposizione e riportare sulla confezione esterna la descrizione qualitativa del contenuto. Il confezionamento, l'etichettatura, le istruzioni per l'uso e le schede tecniche dovranno essere in lingua italiana, tali da consentire la lettura di tutte le diciture previste dalla vigente normativa.

Qualora durante la validità del contratto siano introdotte innovazioni, l'O.E. sarà tenuto ad aggiornare il prodotto offerto senza che ciò comporti maggiori oneri ovvero modifica delle condizioni contrattuali. L'introduzione del nuovo prodotto è in ogni caso subordinata al preventivo e favorevole parere di AS FO.

Atteso che per quanto concerne i dispositivi medici dal 1° maggio 2007 è obbligatoria la registrazione nella Banca Dati dei dispositivi medici con le modalità stabilite con il DM 21 dicembre 2009 e che vi è altresì la possibilità di iscrivere il dispositivo anche nel repertorio, si rammenta che è onere dell'Operatore Economico affidatario comunicare fin dall'inizio il corretto identificativo di registrazione attribuito dal Sistema BD/RDM nonché, in caso di modifica dello stesso, darne contestuale comunicazione ad AS FO tramite PEC all'indirizzo asfo.protgen@certsanita.fvg.it. Un tanto al fine di assicurare la piena corrispondenza tra l'identificativo inserito nell'ordine e l'identificativo riportato in fattura.

## **DURATA DEL CONTRATTO E TERMINE DI VALIDITÀ DELL'OFFERTA**

Previo positiva verifica della qualità della fornitura erogata, oltre che della sussistenza delle condizioni di convenienza economica, la fornitura avrà una durata di **12 mesi** e decorrenza dalla data di stipula del contratto.

Alla scadenza dei termini suindicati, il contratto potrà essere **prorogato** per un ulteriore periodo di **6 mesi**, ai sensi dell'art. 120, comma 10 del D.Lgs. 36/2023 "codice dei contratti pubblici". In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto o alle condizioni di mercato se più favorevoli per la stazione appaltante.

Il contratto si intenderà concluso per raggiungimento del limite temporale anzi detto o, comunque, al raggiungimento del limite di spesa dallo stesso previsto.

Qualora alla scadenza temporale cit. risultasse non raggiunto il limite di spesa fissato, AS FO si riserva la facoltà di prorogare il contratto fino al raggiungimento del limite sopra indicato.

## **IMPORTO DELL'APPALTO e rischi interferenziali**

L'importo presunto complessivo della fornitura per **12 mesi** ammonta, in relazione al fabbisogno stimato, ad **euro 36.212,00** più IVA se dovuta. Tale importo è al netto di IVA e/o altre imposte e contributi di legge.

Tale importo deve intendersi comprensivo di tutte le attività necessarie a garantire l'esecuzione della presente fornitura (a mero titolo esemplificativo trasporto, consegna, carico, scarico, assistenza tecnica, aggiornamento tecnologico, trasporto, imballo ecc.) pertanto nessun corrispettivo aggiuntivo potrà essere richiesto per tale attività.

La ditta si impegna a mantenere fissi e invariati i prezzi per tutta la durata contrattuale anche a fronte di eventuali aggiornamenti tecnologici che avessero ad essere introdotti.

Si precisa che, in considerazione della natura della fornitura in oggetto, l'Amministrazione stima un costo per i rischi interferenziali pari ad euro 0,00; pertanto, non sussiste, ai sensi dell'art. 26, comma 3 *bis* del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l'obbligo di procedere alla predisposizione dei documenti di cui all'art. 26, commi 3 e 3 *ter*, del predetto decreto.

## **MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE (OPZIONE ex art. 120 D.Lgs. 36/2023 "codice dei contratti pubblici").**

Ogni possibilità di apportare modifiche al contratto nel corso di validità dello stesso è disciplinata dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 "codice dei contratti pubblici".

Al fine di poter procedere ad ulteriori e/o diversi acquisti nel corso del periodo contrattuale, in previsione di un possibile incremento del fabbisogno, non potendo determinare/programmare a priori l'esatto utilizzo dei beni oggetto di codesto affidamento, questa Amministrazione si riserva espressamente la facoltà di esercitare l'**opzione di estensione contrattuale** ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 36/2023 "codice dei contratti pubblici", s.m.i. sino ad un importo massimo pari al **0% (zero%)** del valore offerto (cfr. "Scheda preventivo").

## **REVISIONE PREZZI (ex art. 60 D.Lgs. 36/2023 "codice dei contratti pubblici")**

Ai sensi dell'art. 60, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi verranno aggiornati, in aumento o in diminuzione, in misura pari all'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire. L'all. II.2-bis al D.Lgs. 36/2023 disciplina le modalità di applicazione della clausola di revisione dei prezzi, tenuto conto

della natura e del settore merceologico dell'appalto e degli indici disponibili e ne specifica le modalità di corresponsione anche in considerazione dell'eventuale ricorso al subappalto.

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, dell'All. II.2-bis del D.lgs. 36/2023, la stazione appaltante monitora l'andamento degli indici di riferimento con frequenza analoga a quella di aggiornamento degli indici revisionali (istat) applicati all'appalto, al fine di valutare se sussistono le condizioni per l'attivazione delle clausole di revisione prezzi.

Ai sensi dell'art. 60, comma 2 bis, del D.lgs. 36/2023, oltre alla clausola revisionale prevista ai sensi dell'art. 60, comma 2, del Codice, sono previsti, a decorrere dal secondo anno contrattuale, meccanismi di adeguamento del prezzo del contratto all'indice inflattivo ISTAT – FOI; l'incremento di prezzo riconosciuto ai sensi del presente periodo non è considerato nel calcolo della variazione del costo del servizio rilevante ai sensi del precedente periodo.

In tal caso, la revisione è subordinata alla presentazione di apposita preventiva richiesta di revisione da parte dell'impresa esecutrice, corredata da idonea documentazione probatoria illustrante e comprovante i fattori produttivi interessati dagli incrementi di costo con la relativa quantificazione.

La richiesta va inviata al Responsabile del Progetto che, supportato dalle competenti Strutture aziendali e dal Direttore per la corretta esecuzione contrattuale, conduce apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali dei singoli prezzi di materiali/servizi che incidono sul contratto aggiudicato. Sulle richieste avanzate dall'appaltatore, la stazione appaltante si pronuncia entro 30 (trenta) giorni con comunicazione PEC motivata. In caso di accoglimento delle richieste dell'appaltatore, il provvedimento determinerà il nuovo corrispettivo e la data di decorrenza dello stesso, senza effetto retroattivo, nei limiti delle risorse stanziare e disponibili di ASFO

## **CRITERIO DI AFFIDAMENTO**

La fornitura in oggetto sarà affidata - ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), D.Lgs. 36/2023 "codice dei contratti pubblici" - a favore dell'operatore economico in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione della fornitura richiesta e la cui offerta comporterà per la scrivente Amministrazione il minor impegno di spesa, previa verifica di idoneità dei prodotti proposti e del possesso dei requisiti tecnico-prestazionali richiesti.

Tutti i prodotti che non risulteranno in possesso delle caratteristiche tecniche richieste saranno esclusi dalla procedura di affidamento.

## **MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE**

La ditta deve presentare tramite piattaforma digitale (<https://eappalti.regione.fvg.it/>) la sua migliore offerta allegando i seguenti documenti sottoscritti con firma digitale dal legale rappresentante, (in formato PDF):

1. *"Richiesta e condizioni di fornitura"*, firmato digitalmente per accettazione;
2. *"Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del possesso requisiti"*, mediante il modello debitamente compilato firmato digitalmente;
3. *"Dichiarazione sostitutiva esperienze pregresse"*, mediante il modello debitamente compilato firmato digitalmente;
4. *"Informativa trattamento dati personali"*;
5. *"Scheda anagrafica fornitore"*;
6. *"Nota informativa rischi aziendali"*;
7. *"Duvri"*;
8. *"Patto d'integrità"*;
9. *"Documentazione tecnica dei prodotti proposti"*, scheda tecnica dei prodotti, certificati di conformità tecnica dei prodotti alla vigente normativa nazionale e comunitaria, eventuale relazione tecnica;

10. Il preventivo, secondo il modello *"Scheda preventivo"* (in formato excel), il quale è così suddiviso:
- la descrizione del prodotto offerto;
  - il codice dei prodotti offerti;
  - i codici CND, RDM e codice PARAF;
  - il confezionamento (eventuale numero di pezzi per confezione);
  - l'aliquota IVA applicabile;
  - il prezzo unitario (al pezzo) da listino, al netto dell'IVA;
  - l'importo complessivo offerto per la **fornitura a corpo** per **12 mesi**, con un numero massimo di due cifre decimali;
11. *"Modulo comparazione prezzi"*; l'offerta proposta dovrà essere congrua e in linea con i prezzi applicati - a fronte di idonee procedure esperite ai sensi del Codice degli appalti - per prodotti uguali/analoghi/simili ad altre Aziende sanitarie e ospedaliere regionali e/o nazionali. A tal fine si chiede di compilare l'omonimo modello firmato digitalmente;

## ULTERIORE DOCUMENTAZIONE E CAMPIONATURA

Al fine di verificare le caratteristiche tecniche e prestazionali dei prodotti richiesti, l'amministrazione si riserva la facoltà di richiedere, nei tempi e modi che verranno all'uopo comunicati, ulteriore documentazione, se utile, a chiarimento di quella inviata, nonché la relativa **campionatura**, che dovrà essere prodotta dagli OO.EE. a titolo gratuito e a perdere.

## MODALITÀ ESECUZIONE DELLA FORNITURA

Le consegne dei prodotti, franche e libere da ogni spesa, comprese le spese di trasporto, saranno effettuate nei luoghi e con le modalità specificate nei singoli ordinativi di fornitura e di norma entro il termine massimo di 10 giorni lavorativi dalla data di trasmissione dell'ordine di acquisto, ovvero in termini più contenuti che verranno indicati nell'ordine stesso, in caso di urgenza.

È fatto obbligo alla ditta aggiudicataria, che si trovasse nell'impossibilità di consegnare il materiale richiesto nei termini succitati, di darne comunicazione al Servizio che ha inviato l'ordinativo, entro il 2° giorno dal ricevimento dell'ordine, a mezzo e-mail e di concordare poi con il servizio stesso, i tempi di consegna che saranno individuati nel rispetto – per quanto possibile – delle esigenze di AS FO.

Agli effetti del collaudo qualitativo, la firma apposta per ricevuta al momento della consegna non esonera la Ditta fornitrice dal rispondere di eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto dell'immissione del prodotto al consumo.

Il punto di consegna verrà specificato con la trasmissione dell'ordine elettronico tramite il sistema NSO.

I prodotti dovranno essere confezionati in modo da garantirne la corretta conservazione anche nella fase del trasporto. I prodotti dovranno avere, al momento della consegna, un periodo di utilizzazione residuo non inferiore a  $\frac{3}{4}$  del periodo di validità.

Gli ordini non saranno in alcun modo vincolati dalla previsione di un quantitativo minimo d'ordine o dall'imputazione di spese di trasporto, che s'intendono comprese nell'importo della fornitura.

## CAUSE DI ESCLUSIONE

La proposta formulata dall'O.E. non sarà considerata valida a tutti gli effetti e sarà, pertanto, esclusa dal presente affidamento se:

- non rispetti le indicazioni e le modalità di presentazione previste nel presente documento, ovvero risulti equivoca, difforme dalla richiesta o condizionata da altre clausole (es: minimo d'ordine o spese di trasporto);
- sia redatta in modo sostanzialmente difforme da quanto previsto nella presente richiesta e suoi allegati;
- risulti viziata da insanabile mancanza;

- sia pervenuta, per qualsiasi motivo, dopo la scadenza del termine fissato;
- sia superiore alla base d'asta (ove prevista);
- contenga offerte sottoposte a condizioni, termini o modalità non previste dalla presente richiesta e suoi allegati;
- non sia sottoscritta dal legale rappresentante della ditta con firma digitale.

## POTERI DELL'AMMINISTRAZIONE

In ogni caso l'Amministrazione si riserva:

1. la facoltà di sospendere e/o revocare, nonché non affidare in tutto o in parte, in qualsiasi momento ed a proprio insindacabile giudizio, la presente richiesta ovvero di affidare anche in presenza di un'unica offerta valida, purché congrua;
2. di avviare trattative commerciali con il fornitore prima di addivenire all'affidamento della fornitura.

## STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La fornitura verrà eventualmente affidata con provvedimento ai sensi dell'art. 17 comma 2 (affidamento diretto) del D.Lgs. 36/2023 "codice dei contratti pubblici" e il contratto verrà stipulato mediante piattaforma "e\_appalti" e non avrà valore di ordinativo di fornitura, in quanto gli ordini di acquisto saranno di volta in volta emessi in relazione alle effettive esigenze dei servizi utilizzatori e trasmessi mediante piattaforma NSO.

## GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento di danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse - fatto salvo il ricorso ad ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente - l'amministrazione richiederà all'operatore economico affidatario di costituire una garanzia c.d. "*garanzia definitiva*", che sarà infruttifera e dovrà avere validità non inferiore alla durata contrattuale, nella misura del 5% (cinque per cento) dell'importo della fornitura. In casi debitamente motivati, è facoltà della scrivente Amministrazione non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto di cui alla presente richiesta, come stabilito dall'art. 53, comma 4 D.Lgs. 36/2023 "codice dei contratti pubblici".

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative dovranno essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Qualora AS FO richieda la prestazione della garanzia, l'O.E. vi dovrà provvedere entro 30 giorni solari dalla richiesta.

La mancata costituzione del deposito cauzionale sarà considerata come rinuncia da parte del fornitore e determinerà la risoluzione *ipso jure* del contratto.

Lo svincolo della garanzia verrà disposto da AS FO, su richiesta della Ditta, dopo la completa estinzione di tutti i rapporti contrattuali e non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito ed ogni altra eventuale pendenza.

AS FO provvederà allo svincolo della garanzia definitiva a mezzo lettera e il documento originale non verrà restituito alla ditta affidataria.

## INDISPONIBILITÀ DEL PRODOTTO E AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO

Nel corso della validità contrattuale il fornitore potrà trovarsi nelle condizioni di non poter fornire il prodotto aggiudicato per:

- indisponibilità del prodotto per fuori produzione;
- impossibilità della fornitura ascrivibile alla sfera del fornitore.

In tali casi, l'operatore economico dovrà dare tempestiva comunicazione ad AS FO della fornitura di un prodotto equivalente sostitutivo del prodotto indisponibile, **senza maggiori oneri e senza modifica delle condizioni contrattuali.**

Contestualmente alla predetta comunicazione, e sempre ai fini della interruzione della indisponibilità del prodotto, il Fornitore dovrà:

1. produrre una dichiarazione in originale resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, dallo stesso Fornitore (ove coincidente con il fabbricante) ovvero dal fabbricante (ove diverso dal Fornitore), con indicazione del prodotto offerto in sostituzione con specifica attestazione della sussistenza nel prodotto offerto in sostituzione delle funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto indisponibile;
2. fornire almeno le seguenti informazioni relative al nuovo prodotto proposto:
  - i. Descrizione
  - ii. Nome commerciale
  - iii. Codice prodotto
  - iv. Codice RDM;
3. produrre tutta la documentazione tecnica che ritiene necessaria per dimostrare l'equivalenza o il miglioramento del nuovo prodotto proposto;
4. qualora l'aggiudicatario non fosse più in grado di fornire il prodotto offerto, né un prodotto alternativo del medesimo fabbricante, egli dovrà produrre anche una dichiarazione in originale di "fuori produzione" resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore (ove coincidente con il fabbricante) ovvero dal fabbricante (ove diverso dal Fornitore).

Qualora durante la durata della Convenzione la ditta introduca in commercio:

- nuovi prodotti analoghi a quelli oggetto della fornitura che presentino migliori o uguali caratteristiche di rendimento e funzionalità (aggiornamenti tecnologici),
- un ampliamento della gamma dei prodotti oggetto della fornitura,

potrà inoltrare una proposta formale ad AS FO (S.C. Approvvigionamenti e gestione contratti beni e servizi), corredata dalla documentazione tecnica dei prodotti oggetto di aggiornamento, alle medesime condizioni negoziali, in affiancamento e/o sostituzione parziale o totale di quelli aggiudicati.

Solo a seguito della conclusione del procedimento di verifica di equivalenza disposta da AS FO con idonea autorizzazione, la ditta potrà consegnare la nuova merce proposta. Eventuali consegne di merce difforme dai prodotti aggiudicati in sede di gara, non preventivamente autorizzate da AS FO, saranno oggetto di penale nei modi stabiliti.

## **FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

Il corrispettivo sarà pagato entro 60 giorni dal ricevimento della fattura elettronica tramite piattaforma NSO (codice ufficio UFO2ET), previa verifica di avvenuta regolare esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto e di regolarità contributiva mediante acquisizione da parte di AS FO del DURC (Documento unico di regolarità contributiva) in corso di validità, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 24/10/2007.

Il termine summenzionato rimarrà sospeso qualora, per il periodo cui la fattura fa riferimento, il Direttore dell'Esecuzione (DEC) abbia formulato delle osservazioni.

Le fatture dovranno essere intestate a: Azienda sanitaria Friuli Occidentale, via della Vecchia Ceramica, 1 - 33170 Pordenone (PN) - Italia, C.F. e P.I. 01772890933.

AS FO rientra nel regime di cui all'art. 17 *ter* del D.P.R. 633/1972, così come modificato dalla Legge 190/2014 (*Split payment*). Le fatture dovranno, pertanto, essere emesse nel rispetto delle disposizioni previste dalla citata normativa e su ciascuna dovrà essere inserita l'annotazione "scissione dei pagamenti" così come disposto dall'art. 2 del decreto MEF del 23/01/2015.

Si rammenta che nelle fatture elettroniche emesse a fronte di uno o più processi di ordinazione l'Operatore Economico dovrà indicare gli elementi che costituiscono la Tripletta di identificazione dell'ordine che hanno originato la cessione dei beni, ossia:

- l'identificativo del soggetto che ha emesso il Documento (EndpointID), che di norma coincide con il mittente;
- l'identificativo del Documento (ID) assegnato dall'emittente;
- la data di emissione del Documento (IssueDate).

Stante inoltre quanto disposto dall'art. 8, co. 4, del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni nella Legge 26 maggio 2023, n. 56, recante "*Misure urgenti a sostegno delle famiglie delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali*", si rappresenta che sussiste in capo all'Operatore Economico **l'obbligo di indicare** nella fattura elettronica riguardante i **dispositivi medici** quanto di seguito:

- a) in **modo separato il costo del bene e il costo del servizio**;
- b) il **codice di repertorio** di cui al decreto del Ministero della Salute 21 dicembre 2009, pubblicato nella gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2010 (compilando obbligatoriamente nella sezione <DettaglioLinee> di <DatiBeniServizi> della fattura elettronica, le informazioni di dettaglio per i campi "Codici Tipo", "Codice Valore")

Si richiede inoltre di verificare la **corretta corrispondenza tra dispositivo medico e voce del conto economico riportata in fattura** al fine di permettere l'adeguato monitoraggio dei dispositivi medici che rientrano nell'ambito di applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, comma 6, del decreto legge 78/2015 s.m.i.. Questa Amministrazione non potrà dar corso alla liquidazione e successivo pagamento di fatture non conformi alla normativa vigente sopra richiamata.

Si rinvia all'obbligo in capo all'Operatore Economico di **trasmettere tempestivamente** alla Scrivente **eventuali variazioni** che possano inficiare la corrispondenza tra il dato riportato nell'ordine ed il dato riportato in fattura. [...]

L'operatore economico dovrà applicare l'Iva prevista dalla normativa vigente.

L'operatore economico assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e successive modifiche e integrazioni.

#### **CONTROLLI DI QUANTITÀ/QUALITÀ E PENALI**

L'Azienda potrà attivare autonomamente qualsiasi controllo che riterrà opportuno per verificare l'adempimento degli obblighi contrattuali.

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo riconducibile all'operatore economico, la fornitura non fosse conforme a quanto previsto nei documenti della richiesta e nell'offerta tecnica, AS FO provvederà a contestare gli addebiti per iscritto all'operatore economico, che potrà presentare le proprie giustificazioni entro i 5 giorni successivi.

In caso di mancato riscontro, e comunque qualora le giustificazioni addotte dall'affidatario siano ritenute insufficienti, AS FO provvederà ad applicare una penale determinata in misura giornaliera massima pari all'1 per mille dell'ammontare complessivo della fornitura affidata.

Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile ad AS FO, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini previsti ovvero i diversi tempi concordati tra le parti, per la consegna dei materiali, il Fornitore è tenuto a corrispondere ad AS FO una penale determinata in misura pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale dell'Ordine di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito. Si precisa che, deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parziale o parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla presente richiesta.

Le penali dovranno essere corrisposte mediante bonifico bancario, entro 10 giorni dalla comunicazione di AS FO e qualora non venissero erogate nei tempi indicati si applicheranno mediante prelievo dalla cauzione definitiva che dovrà essere successivamente integrata con le somme eventualmente prelevate, entro 10 (dieci) giorni dalla notifica dell'AS FO, pena la risoluzione del contratto trascorsi 15 (quindici) giorni dalla messa in mora senza esito.

#### **CLAUSOLA RISOLUTIVA**

AS FO ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto (*ipso iure*) ex art. 1456 c.c., senza che la ditta affidataria possa vantare alcuna pretesa, previa formale comunicazione e pagamento delle prestazioni già eseguite, nel caso:



1. di sopravvenuta disponibilità di Convenzioni Consip ovvero qualcosa l'ARCS, anche successivamente alla stipula, attivi convenzioni / contratti, rendendo così disponibili beni o servizi equivalenti a quelli del presente contratto;
2. *in cui dovessero profilarsi esigenze cliniche diverse rispetto a quelle rappresentate per la fornitura in oggetto;*
3. in cui, a fronte di disposizioni normative e/o regolamentari e/o organizzative sopravvenute, dovessero intervenire modifiche negli assetti organizzativi dell'Azienda e/o qualora altre circostanze di pubblico interesse lo rendessero necessario;
4. venga accertata la perdita, in capo alla ditta affidataria, del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale eventualmente previsti, ai sensi degli artt. 94 e seguenti del D.Lgs. 36/2023 "codice dei contratti pubblici", previo il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, all'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, all'applicazione di una penale in misura non superiore al 10 per cento del valore del contratto;
5. di reiterata (3 volte anche non consecutive) e/o grave irregolarità, deficienze, ritardo nell'adempimento degli obblighi contrattuali. In tali casi AS FO potrà procedere per assicurarsi direttamente, a spese della ditta inadempiente, la continuità della fornitura/servizio;
6. in fase di esecuzione del contratto sia appurata, a fronte di idonea e motivata relazione tecnica di AS FO, la non compatibilità / non idoneità dei prodotti forniti – quindi la non rispondenza di quanto dichiarato dall'operatore economico affidatario – a quanto richiesto dal punto di vista tecnico-prestazionale.

#### **NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

Il Fornitore è tenuto al rispetto degli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal D.P.R. 16/4/2013, n. 62 "Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", nonché dal Codice di comportamento dei dipendenti dell'Azienda, approvato con decreto n. 1089 del 22/12/2022, pena la risoluzione del contratto. È in particolare tenuto all'astensione in ipotesi di conflitto di interessi anche potenziale, ai sensi degli artt. 6 e 7 del suddetto D.P.R. 62/2013.

Le imprese fornitrici di beni o servizi devono altresì rispettare gli obblighi assunti con il **patto di integrità** dell'Azienda sanitaria Friuli Occidentale sottoscritto.

Si rende noto che, la verifica circa l'assenza di cause di esclusione per la partecipazione ai pubblici appalti *ex* artt. 94 e seguenti D.Lgs. 36/2023 "codice dei contratti pubblici" e di idoneità professionale secondo le vigenti norme avverrà attraverso l'utilizzo della Banca Dati Anac e, nello specifico, mediante il Fascicolo virtuale, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 dell'art. 2 e dal comma 3, dell'art. 9 della citata Delibera n. 464/2022.

La ditta affidataria, nell'esecuzione della fornitura, si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 13/08/2010, n. 136 e dagli artt. 6 e 7 del D. L. n. 187 del 12/11/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

#### **CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE**

L'eventuale insorgenza di controversie tra le Parti non legittimerà l'affidatario a sospendere l'erogazione del servizio, che dovrà proseguire secondo le modalità e tempistiche già definite da AS FO.

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in conseguenza del contratto, sarà competente il Foro di Pordenone.

#### **CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO**

In applicazione del Decreto DG n. 266 del 15/05/2020, è vietato alla ditta affidataria, sotto qualsiasi titolo, cedere in tutto o in parte il contratto, né farlo eseguire da altre persone, né a mezzo procuratore se non in quanto ottenga l'espresso assenso scritto da ASFO, la quale potrà concederlo o negarlo senza darne ragione.

È conferita alla S.C. Gestione Economico Finanziaria e Fiscale di ASFO, fatti salvi i casi indicati dalla Direzione Aziendale e quelli nei quali il rifiuto di accettazione non è ammesso dalla normativa specifica, o dai contratti, la delega a rifiutare formalmente l'accettazione per tutte le cessioni di credito che pervengono all'Azienda.

Nel caso di contravvenzione a tale divieto, la cessione si intenderà come nulla e di nessun effetto nei rapporti con ASFO, salvo la facoltà di ritenere risolto il contratto medesimo, con diritto di refusione di ogni eventuale danno, oltre all'incameramento del deposito cauzionale a titolo di penale da parte dell'Azienda.

### **TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i. e del Regolamento (UE) 2016/679, si precisa che i dati richiesti saranno trattati, nel rispetto della normativa vigente, unicamente ai fini della richiesta di cui trattasi.

Si evidenzia, altresì, che i dati richiesti non saranno diffusi, fatto salvo il diritto di accesso dei "soggetti interessati" ex L. 241/90, nonché dell'art. 35 D.Lgs. 36/2023 "codice dei contratti pubblici", che potrebbe comportare l'eventuale doverosa comunicazione dei dati suddetti ad altri partecipanti alla presente richiesta, così come pure l'esigenza dell'Amministrazione di accertamento dei dati dichiarati in sede di presentazione del preventivo o comunque previsti *ex lege*.

### **DISPOSIZIONI FINALI**

La fornitura in oggetto non rientra in una delle categorie di cui all'art. 1 del DPCM dell'11 luglio 2018.

Per tutto quanto non espressamente previsto, si richiama il D.Lgs. 36/2023 "codice dei contratti pubblici" nonché le disposizioni vigenti, comunitarie e nazionali, in materia di appalti pubblici per la fornitura di beni e servizi ed in particolare la legge ed il regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, nonché la normativa della Regione Friuli Venezia Giulia vigente nella stessa materia.

Il Responsabile unico del progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 D.Lgs. 36/2023 "codice dei contratti pubblici", è la dott.ssa Vania Costella.

Per accettazione  
Il rappresentante legale

---

(firmato digitalmente)